

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali*Autonome Region Trentino-Südtirol*

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge
und Ordnungsbefugnisse38122 TRENTO / TRIENT 26 febbraio 2018

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312

E-mail: ripaist@regione.taa.itpec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

PF

mf

OGGETTO: Modifiche alla disciplina regionale in materia di astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore.

CIRCOLARE N. 1/EL/2018

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M
della regione Trentino-Alto Adige

Sul supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 – serie generale – dell'8 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2018, n. 1 recante *Modifiche alle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e 30 novembre 1994, n. 3 "Astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore"*. La legge è entrata in vigore il 23 febbraio u.s..

[[link:legge regionale 5 febbraio 2018, n. 1](#)]

Il legislatore regionale prende le mosse dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016) per ampliare le fattispecie che – nell'ordinamento dei comuni – prendono in considerazione il rapporto di coniugio per dare luogo al dovere di astensione dalle deliberazioni ovvero a cause di ineleggibilità alla carica di sindaco o a casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore.

Com'è noto, la cd. legge Cirinnà nella prima parte (articolo 1, commi 1 – 35) ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione; nella seconda parte (articolo 1, commi 36 e segg.) reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso avviene di fronte a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni ed è registrata nell'archivio di stato civile.

Il nuovo istituto giuridico di diritto pubblico estende ai contraenti l'unione civile molti dei diritti e doveri previsti dal matrimonio.

L'equiparazione dell'unione civile con l'istituto del matrimonio non è però piena. Tanto meno lo è l'equiparazione convivenza di fatto / matrimonio.

Erano quindi sorti dubbi circa la necessità di tener conto del rapporto che lega le parti di un'unione civile, ovvero i conviventi di fatto, laddove la legge (anche regionale) stabilisca particolari obblighi o preclusioni a carico dei coniugi di amministratori comunali (o candidati alla carica di sindaco).

È ben vero che il comma 20 dell'articolo 1 della L. n. 76/2016 prevede che *“al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”*.

Si tratta tuttavia di una disposizione di “equiparazione” che pur essendo formulata in termini certamente molto ampi, non sembra avere valenza generale/assoluta.

In particolare, la finalità dichiarata (*“al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile ...”*) sembra escludere la piena equiparazione in relazione alla disciplina relativa alle ipotesi di ineleggibilità / incompatibilità / dovere di astensione a carico dei coniugi.

Dal momento che le norme che stabiliscono ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive sono di stretta interpretazione, in quanto limitano il diritto civile all'elettorato passivo, risultava precluso un ampliamento per via ermeneutica delle fattispecie di ineleggibilità/incompatibilità fin qui stabilite a carico dei coniugi, così da ricomprendervi – sulla base dell'analogia o di considerazioni sistematiche – le parti di un'unione civile o i conviventi di fatto.

La LR n. 1 del 2018 pone fine a tale situazione di incertezza, estendendo l'obbligo di astensione dalle deliberazioni (articolo 1), le cause di ineleggibilità alla carica di sindaco (articolo 2), ed i casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore (articolo 3), previsti fin qui per il coniuge:

- alla persona unita civilmente;
- al convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Il riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) DPR n. 223/1989 è previsto quale modalità per l'accertamento della stabile convivenza dal comma 37 dell'articolo 1 della stessa legge n. 76/2016, ferma restando la sussistenza dei presupposti "sostanziali" di cui al comma 36 (*"si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"*).

Risulta in tal modo semplificata l'attività degli uffici chiamati ad accertare la sussistenza delle situazioni di convivenza rilevanti ai fini che qui interessano (obbligo di astensione dalle deliberazioni; cause di ineleggibilità alla carica di sindaco; casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore).

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF